

Omissis

Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza dell'11 ottobre 2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari del 13 febbraio 2012 emessa nei confronti di L.G.E., imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10 quater, (fatti commessi in (OMISSIS)) con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole dei detti reati e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre le pene accessorie di legge.

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della norma penale processuale, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza per omesso avviso al difensore, assente per legittimo impedimento, della data di rinvio disposta dal Giudice con ordinanza emessa in udienza, affermando il principio che nessun avviso fosse dovuto al difensore titolare assente per impedimento, essendovi onerato il difensore di ufficio presente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato. Va premesso che, secondo quanto esposto dal ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado (udienza del 12 dicembre 2011), il difensore fiduciario aveva preannunciato il proprio legittimo impedimento a presenziare: il Tribunale, nominato un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, aveva accolto la richiesta di rinvio disponendo la trattazione per altra udienza con contestuale comunicazione orale al difensore di ufficio presente e senza disporre la notificazione al difensore fiduciario assente.

2. A giudizio del ricorrente tale procedura sarebbe viziata ed inosservante delle disposizioni di cui all'art. 420 quater c.p., in quanto - stante la giustificata assenza del difensore all'udienza caldata - questi avrebbe avuto diritto a conoscere, con comunicazione della cancelleria, la data della nuova udienza, non essendo sufficiente la presenza del difensore di ufficio e non avendo questi l'onere di comunicare la data di rinvio all'altro difensore.

3. Trattasi di tesi non condivisibile in quanto ripetutamente questa Suprema Corte ha affermato il principio che l'omessa notifica al difensore di fiducia impedito del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97 c.p.p., comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio

nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. 5[^] 11.5.2010 n. 26168, Terlizzi, Rv. 247897; idem 24.2.2011 n. 20863, Sechi, Rv. 250451; idem 4.6.2008 n. 36643, Sorrentino, Rv. 241721).

3.1 Invero è stato precisato che gli avvisi orali di rinvio ex art. 477 c.p.p., comma 3 "per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti" equivalgono ad avvisi che, a tutti gli effetti, sono regolarmente recepiti dal soggetto presente (nel caso presente il difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4) il quale svolge le stesse funzioni proprie del difensore assente.

Ciò comporta la superfluità di avviso formali da comunicare attraverso il mezzo della comunicazione bastando, quindi, la comunicazione orale nel corso dell'udienza che equivale a notificazione.

3.2 Non vi è dubbio, allora, che il difensore di ufficio - al di là del principio di affidamento che esonera il difensore di ufficio dall'attivarsi nei confronti del difensore sostituito laddove il Giudice abbia disposto la notificazione della nuova data a cura della Cancelleria al difensore assente - abbia un compito ben specifico che gli deriva dal combinato disposto degli artt. 97 e 102 c.p.p.. Ne consegue che la presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude rilievo all'omessa notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poichè il sostituto agisce in nome e per conto dell'avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (vedi tra le tante Sez. 5[^], 29.8.2001, N. 32450 Bedin, Rv. 219585).

3.3 Poichè il difensore sostituito esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, nel caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore titolare, su richiesta di quest'ultimo, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituito senza che sia dovuta alcuna comunicazione al difensore sostituito, il quale, peraltro, avrebbe avuto il preciso dovere di rendersi parte diligente per conoscere la nuova data in quanto il rinvio era stato disposto ad udienza fissa (v in generale sui poteri-doveri del difensore sostituito anche Sez. 6[^] 31.3.2004 n. 19677, Foltran, Rv. 228229) 4. Di conseguenza nessuna nullità si è verificata nel caso in esame: il ricorso va dunque rigettato, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014